



CITTÀ DI CAMPOSAMPIERO

PROVINCIA DI PADOVA

- Piazza Castello, n° 35 – 35012 Camposampiero (PD) -
Codice fiscale 80008970289 - Partita I.V.A. 00686700287

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) IN VARIANTE ALLA SCHEDA N.17 DEL PIANO PARTICOLARE REGGIATO (PP) DELLA ZONA AGRICOLA E2 DI TUTELA- AMBITO DEL "MUSONVECCHIO" (PRAT.22/URB10) - ADOZIONE

L'anno **duemilaventitre** il giorno **uno** del mese di **marzo** alle ore **18:30** nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione del presente oggetto risultano

MACCARRONE KATIA	Sindaco	P
MARZARO ATTILIO	Vice Sindaco	P
MASETTO LUCA	Assessore	P
Simeonato Moira	Assessore	P
GONZO CARLO	Assessore	P
Baggio Lorenza Maria	Assessore	P

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Sig. PERARO PAOLA

MACCARRONE KATIA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a discutere sull'oggetto sopraindicato.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to MACCARRONE KATIA

Il Segretario Generale
F.to PERARO PAOLA

N. 182 Reg. Pubblicaz. del 03-03-2023 PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, Testo Unico – D.lgs. 267/2000) La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On Line per 15 giorni consecutivi	ESECUTIVITA' (art. 134, comma 3, Testo Unico – D.lgs. 267/2000) La presente deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione.
--	---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Camposampiero _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Camposampiero è dotato di:

- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) tematico del “Camposampierese” ai sensi dell’art. 16 della Legge Regionale n° 11/2004, approvato con Conferenza dei Servizi del 11/04/2014 e ratificato con delibera della Giunta Provinciale n° 94 del 29/05/2014 (BUR n° 61 del 20/06/2014);
- Piano di Assetto del Territorio (PAT), adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 28/06/2006 ai sensi dell’art. 15 comma 5 della LR n° 11/2004, successivamente approvato dalla Conferenza di Servizi in data 22/01/2007, ai sensi dell’art. 15 comma 6 della LR n° 11/2004 e ratificato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 1164 del 24/04/2007 (BUR n° 45 del 15/05/2007); e successive n.2 varianti parziali approvate (Variante parziale n.1, alle Norme Tecniche, BUR n. 83 del 28/08/2015; Variante parziale n.2, ai sensi art.14 LR. 14/2017 in adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo suolo, approvata con Delibera di C.C. 61 del 23/12/2019);
- Piano degli Interventi (PI), adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 1 del 09/01/2009 ai sensi dell’art. 18 della L.R. n° 11/2004, approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n° 24 del 16/04/2009, n° 55 del 28/10/2009 e n° 13 del 29/04/2010; e successive n.22 varianti parziali approvate (ultima variante n.22 approvata con delibera CC. 45/2021);
- Regolamento Edilizio (adeguato al RET) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 36 del 29/07/2021;

VISTA la richiesta di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) presentata con Prot. 18574 del 04/08/2022, **Pratica n. 22/URB10**, da Toaldo Valerio e Bosello Paola, progettista e procuratore Arch. Beghin Giulia, relativa a **“Piano Urbanistico Attuativo (PUA) in variante alla scheda n.17 del Piano Particolareggiato (PP) della zona agricola E2 di tutela - Ambito del “Muson Vecchio”**”, su area sita in Camposampiero via Albarella civ. 23 (edificio esistente), catastalmente descritta al NCEU Fg.18 mapp. 48 sub. 8 (Edificio esistente) e al NCT fg 18 mapp.893 (Edificio/area di Progetto);

VISTE le successive integrazioni documentali prot. 20215 del 22/08/2022 e prot. 20573 del 26/08/2022;

CONSIDERATO pertanto che la documentazione progettuale è la seguente:

agli atti con prot. 20215 del 22/08/2022

- 01 TAVOLA 1 - cartografia
- 02 TAVOLA 2 - stato di fatto
- 03 TAVOLA 3 - Stato di progetto
- 04 Indagine filologica
- 05 Relazione paesaggistica
- 06 Relazione tecnica
- 07 Documentazione fotografica
- 08 Relazione geotecnica geologica idrogeologica VCI

agli atti con prot. 20573 del 26/08/2022

- 09 VFSA SCHEDA vers. 33
- 10 VFSA_ALLEGATO_PAT_ESTRATTI
- 11 VINCA ALLEGATO E alla Dgr n_1400_DICHIARAZIONE
- 12 VINCA RELAZIONE ALLEGATA

CONSIDERATO che l’ambito di intervento del PUA è identificato nella strumentazione urbanistica come segue:

- PI vigente:
 - edificio esistente:**
 - ZONA E agricola (grado di tutela del PI n.4);
 - Ambito Piano Particolareggiato "Zona E2 di Tutela" - (PUA n° 25 - DCC n° 4 del 18/02/2002) ambito del “Muson Vecchio”, art.28 par.F delle NTO del PI e allegato 2 NTO, riferimento scheda n.17 (grado di tutela del PP n.3);
 - Edificio/area di progetto**

- ZONA E agricola
- PAT vigente:
 - Aree esterne agli ambiti di urbanizzazione consolidata ex LR 14/2017 (tav 4d)
 - Edificio esistente**
 - edificazione diffusa art 14.4 NT
 - Vincolo archeologico agrocenturiato (art 142 DLgs 42/04 – BBAA)
 - Edificio/area di progetto:**
 - Aree rilevanti per rete ecologica territoriale art 8.5 NT
 - Terreno idoneo rischio geologico idraulico: zona Non esposta art 8.2 NT
 - Vincolo archeologico agrocenturiato (art 142 DLgs 42/04 – BBAA)
 - Zona sismica 3
- PGRA 2021-2027:
 - Non indicati P pericolo – R rischio

CONSIDERATO che:

- la scheda n.17 oggetto di richiesta di modifica, è inserita nel Piano Particolareggiato "Zona E2 di Tutela" ambito del "Muson Vecchio" (PUA n° 25, approvato con Delibera CC n° 4 del 18/02/2002 - art.28 par.F delle NTO del PI e allegato 2 NTO);
- il Piano Particolareggiato PP rientra tra i Piani Urbanistici Attuativi PUA elencati all'art.19 della LR.11/2004;
- ai fini dell'approvazione di eventuali varianti al suddetto PP può essere utilizzato il procedimento del PUA in Variante art.20 LR.11/2004;

CONSIDERATO che il PUA in oggetto prevede in particolare quanto segue:

- la modifica del grado di tutela 3 del PP, con declassamento a unità edilizia di valore culturale 4 del PI (Nota: l'edificio esistente è già indicato con valore culturale 4 nel PI, scala 1.2000) per la porzione di fabbricato residenziale catastalmente descritta al NCEU Fg.18 mapp. 48 sub. 8 (Edificio esistente), illustrata e dimostrata con adeguata ed esaustiva relazione filologica, nella quale sono segnalate notevoli problematiche acustiche, di vibrazione, statiche e igienico sanitarie in relazione alla vicinanza con la SS.308 e alla ridotta altezza dei locali principali, illustrando adeguatamente l'evoluzione storica del fabbricato stesso, evidenziando significative modifiche nel tempo;
- con l'assegnazione del valore culturale 4 del PI al fabbricato esistente, saranno consentiti gli interventi previsti dall'art. 56 par.A.4 NTO del PI;
- in relazione agli interventi così ammessi dal citato art. 56 par.A.4 NTO del PI (*"Sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, nonché interventi di ricostruzione e di ampliamento, da eseguire nel rispetto delle seguenti modalità ..."*), inclusa quindi anche la ristrutturazione edilizia e la ricostruzione e ampliamento, sarà possibile anche l'applicazione dell'art. 41 comma 4-ter LR 11/2004, che ammette, per edifici esistenti collocati in fascia di rispetto stradale, l'effettuazione di interventi di cui alle lett. a) b) c) e d) del comma 1 dell'art.3 del Dpr.380/01, inclusa *"...la demolizione e la ricostruzione in area agricola adiacente dei medesimi fabbricati purché il nuovo sedime sia posto al di fuori delle suddette fasce o aree di rispetto e a non più di 200 metri dal sedime originario ..."*, tutti interventi ammessi, riscontrabili e non espressamente esclusi, dal citato art. 56 par.A.4 NTO del PI e pertanto di possibile applicazione;
- in applicazione del combinato disposto dell'art. 56 par.A.4 NTO del PI e dell'art. 41 comma 4-ter LR 11/2004, è quindi prevista la demolizione della porzione di fabbricato residenziale catastalmente descritta al NCEU Fg.18 mapp. 48 sub. 8 (Edificio esistente), con successiva ricostruzione, senza ampliamento, su area di proprietà posta a sud (NCT foglio 18 mapp. 893) e collocata a distanza inferiore a mt 200 dallo stesso, conformemente a quanto disposto dalla citata LR.11/2004, nell'impossibilità di individuare altre localizzazioni di proprietà, eventualmente più prossime all'esistente e comunque fuori fascia di rispetto stradale – dato che la proprietà richiedente è quasi integralmente interessata dalle fasce di rispetto stradali determinate dalla "nuova" SS.308 e conseguente dalla "nuova" diramazione di via Albarella – fatta salva una porzione assolutamente residuale e inutilizzabile, come evidenziata in relazione tecnica;

CONSIDERATO che l'art. 56 delle NTO del PI par B.1.2) prevede la possibilità – previo PUA (come nel caso specifico) – nel rispetto delle norme di zona, di eseguire demolizioni e ricostruzioni e ampliamenti diretti alla riqualificazione ambientale (previa analisi filologica, qui inclusa e ampiamente illustrativa),

riconoscendo la possibilità, nel medesimo paragrafo – per tali casi – di eseguire demolizioni con trasferimento di volume;

VISTA l'autorizzazione Paesaggistica rilasciata il 09/11/2022 prot. 27127 a seguito parere della Soprintendenza del 24/10/2022 acquisito con prot. 25733 del 24/10/2022;

SVOLTE le seguenti considerazioni e valutazioni tecniche, in relazione ai profili qui elencati:

A)

In relazione ai profili riguardanti la Valutazione ambientale strategica:

- RICHIAMATO l'art. 6 (*Oggetto della disciplina*) commi 1, 2 e 3 e il successivo art.12 (*verifica di assoggettabilità*) del D.Lgs.152/2016;
- Considerato che il Piano Attuativo in esame non ricade nelle fattispecie di cui all'articolo 16 ultimo comma della Legge 1150/1942;
- Visto l'art.4 della LR.11/2004;
- Vista la DGR 61/2020 “*Scheda per la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori di piani e programmi, ai sensi della L.R. 11/2004 art. 4 comma 4 bis. Deliberazione della Giunta regionale n. 116/CR del 29.10.2019. Approvazione*”, successivamente modificata come da modello trasmesso ai Comuni con nota regionale prot.427186 del 15/09/2022, SI SPECIFICA CHE la richiesta di cui all'oggetto rientra nella casistica “*PUA e relative varianti che abbiano una prevalente destinazione residenziale, la cui superficie di intervento non superi i tre ettari e che non interessino un'area tra quelle indicate dall'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006*” - come indicato nella “Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale” a firma della dott.ssa Giulietta De Biasi, agli atti con prot. 20573 del 26/08/2022 – e pertanto dovrà essere sottoposta quantomeno alla citata procedura di Verifica facilitata di sostenibilità ambientale (Ricordando che la procedura finalizzata alla “verifica facilitata di sostenibilità ambientale” di cui alla DGR. 61/2020 verrà avviata successivamente all'adozione del Piano - come richiesto dalla Direzione regionale Vas – e che si procederà con l'approvazione del Piano Attuativo solo successivamente alla conclusione del relativo procedimento);

B)

In relazione ai profili riguardanti la normativa sul contenimento del consumo di suolo e sul rispetto della quantità di suolo assegnata al Comune di Camposampiero con DGR 1325/2018:

- Richiamata la Variante parziale n.2 al PAT, ai sensi art.14 LR. 14/2017 in adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo suolo, approvata con Delibera di CC. 61 del 23/12/2019;
- Accertato che il PUA in oggetto ricade in aree esterne agli ambiti di urbanizzazione consolidata, come individuati nell'elaborato 4.d del PAT e prevede un edificio in ricostruzione con superficie coperta di poco inferiore a 300 mq;
- Ricordato che all'esterno degli ambiti di urbanizzazione consolidata la quantità massima di consumo suolo ammesso, come definito dall'art. 2, comma 1 lettera c) della LR 14/2017, è pari a 34,62ettari, in conformità alla quantità definita dalla DGR 1325/2018, nelle more della verifica e aggiornamento del citato limite nell'ambito di eventuali Varianti al PI;
alla luce di quanto sopra esposto, SI SPECIFICA CHE la proposta di PUA è sicuramente compatibile con la vigente strumentazione urbanistico edilizia e con le limitazioni introdotte dalla Delibera di CC. 61 del 23/12/2019 sul contenimento di consumo di suolo, in considerazione della limitatissima quantità di “consumo di suolo” prevista con il PUA in oggetto, che sarà determinata con precisione in sede di pratica edilizia;

C)

In relazione alle modalità di attuazione del Piano:

- Verificato che la proposta di PUA contiene elaborati dettagliati plano-altimetricamente, SI SPECIFICA CHE può essere prevista l'attuazione del piano attraverso la segnalazione di inizio attività (Scia) alternativa al Permesso di costruire di cui all'art. 23 comma 1 lettera b) del D.P.R. 380/2001;

D)

In relazione alla V.inc.a e prontuario per la mitigazione ambientale (Livello I della VINCA - dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza - rif. DGR. 1400/2017):

- SI PRENDE ATTO della dichiarazione a firma della dott.ssa Giulietta De Biasi, agli atti con prot. 20573 del 26/08/2022, la quale attesta che “... per l'istanza presentata *NON* è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29 agosto 2017 al punto 23...” con relativa relazione tecnica allegata;

E)

In relazione alla valutazione di compatibilità idraulica (DGR. 2948/2009 e Ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26/09/2007):

- SI PRENDE ATTO della valutazione di compatibilità idraulica, a firma dell'ing. Diego Finetto e della geol. Giulia Finetto, agli atti con prot. 20215 del 22/08/2022, redatta in applicazione di quanto previsto dall'art.3 dell'Ordinanza n.3 del 22/01/2008 e pertanto senza necessità di ottenere il parere del Consorzio di Bonifica previsto dall'art.2 della stessa;

F)

In relazione agli esiti dell'istruttoria dell'ufficio urbanistica, si ritiene di prescrivere quanto segue:

- PGRA 2021-2027: In sede di pratica edilizia per eventuale realizzazione nuova abitazione dovrà essere allegato attestato di rischio PGRA predisposto con software autorità di bacino (Hero lite). Sia rispettato in ogni caso il PGRA 2021-2027 e le sue norme tecniche, con particolare riferimento all'art.7 “disposizioni comuni”

Ai fini della prevista riqualificazione ambientale (art. 56 delle NTO del PI par B.1.2) si prescrive:

- la realizzazione/integrazione della vegetazione esistente con nuovi raggruppamenti arborei e vegetazionali (alberature, piante, siepi, ecc) al fine un miglioramento complessivo del sistema ambientale;
- sia rispettato anche l'art.5 del PP in relazione alla “tutela ambientale e paesaggistica” mediante la messa a dimora di 1 albero di alto fusto e 1 gruppo di arbusti ogni 100 mq di area di pertinenza dell'eventuale fabbricato ricostruito, anche con creazione di barriera verde fronte strada per ridurre inquinamento acustico e propagazione polveri (se già non previsti dal progetto presentato);
- per il medesimo fine si richiede che la localizzazione dell'eventuale edificio in ricostruzione sia posta a distanza dal confine stradale non inferiore a mt 20, da aggiornare graficamente al PI vigente e alla situazione catastale / limiti di proprietà attuali, in ogni caso secondo una collocazione che comporti il minor consumo di suolo possibile.

Ulteriori prescrizioni:

- La tabella superfici di progetto deve essere aggiornata come segue: (1) ingresso, non indicare la superficie in quanto trattasi di aggetto fino a cm 150; (13) portico, la superficie non deve includere gli aggetti fino a cm 150; (14) loggia da rinominare come portico in quanto posto al piano terra (loggia ammissibile solo ai piani superiori come da definizioni RET), che dovrà avere almeno due lati aperti ai fini della esclusione dal volume edilizio def. 19bis all. A RET;
- Il nuovo edificio dovrà essere collocato fuori dalla fascia di rispetto stradale (mt 20) da rappresentare conformemente al PI vigente, misurandola dal confine catastale (limite sud del mappale 890 di proprietà della Regione Veneto, limite nord del mappale 893 di proprietà del richiedente) / di proprietà e non dal ciglio strada. L'abitazione dovrà pertanto essere collocata più a sud di circa 5 mt;
- Accesso esistente da nord: in caso di modifica sostanziale dello stesso dovrà essere acquisito parere della Regione Veneto (ente proprietario della strada);
- Il pavimento dell'eventuale nuova abitazione sia posto a quota non inferiore a quella indicata nella relazione geologica / idraulica datata 25/07/2022 a firma dei tecnici ing. Diego Finetto e geol. Giulia Finetto;

- in caso di attuazione di intervento di demolizione e ricostruzione con spostamento del fabbricato esistente, l'agibilità del nuovo fabbricato potrà essere attestata prioritariamente ad avvenuta demolizione dell'edificio esistente; in ogni caso la demolizione dovrà avvenire entro i termini di validità del titolo edilizio legittimante l'edificio in ricostruzione;
- siano attuate le misure di mitigazione indicate nelle conclusioni della VFSA (art. 6 comma 3 D.Lgs. 152/2006 – art. 4 L.R. 11/2004 come modificato dall'art. 2 L.R. 29 del 25 luglio 2019) datata 26/08/2022 a firma della dott.ssa Giulietta De Biasi;

Intervento soggetto a versamento di:

- contributo di costruzione (da versare prima del rilascio del permesso di costruire o all'atto della presentazione della Scia alternativa al permesso di costruire)
- contributo straordinario, da determinare secondo disposizioni Delibera CC. 11/2016 (parametro di riferimento: plus valenza del valore catastale dell'immobile, trattandosi di intervento sull'esistente, ovvero mediante perizia di stima; da versare prima del rilascio del permesso di costruire o all'atto della presentazione della Scia alternativa al permesso di costruire)

CONSIDERATO che non risultano di necessaria acquisizione ulteriori pareri di uffici comunali e/o altri enti, in quanto il PUA in oggetto non prevede realizzazione / modifica di opera di urbanizzazione e/o di sottoservizi;

RICHIAMATO l'art. 20 LR.12/2004 secondo cui il Piano Urbanistico Attuativo è adottato dalla Giunta Comunale che lo restituisce qualora non conforme alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti;

RICORDATO che la Giunta comunale valuta la proposta progettuale presentata tenendo conto degli esiti delle verifiche tecniche espresse dagli uffici e dagli enti coinvolti, ma che è altresì tenuta a valutare profili di pianificazione urbanistica e di scelte di governo del territorio;

VISTO E CONSIDERATO tutto quanto sopra, preso atto di quanto illustrato in particolare nella relazione filologica allegata, l'intervento previsto dal PUA in variante alla scheda 17 del PP zona agricola di tutela E2, risulta meritevole di accoglimento, specificando in particolare che il parere favorevole della Soprintendenza in merito al progetto edilizio, preventivo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica come citata nelle premesse della presente, consenta una positiva valutazione circa ogni previsione del PP e del PI in termini di "tipologia degli edifici";

VISTA la LR. 11/2004, con particolare riferimento agli artt. 19-20;

VISTA la Legge 17/08/1942 n° 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs 267/2000;

CON l'assistenza del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi e favorevoli legalmente espressi ai sensi della vigente normativa;

CON l'assistenza del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

DI RICHIAMARE tutte le premesse quali parti integranti del presente provvedimento;

DI FARE PROPRIE tutte le valutazioni tecniche indicate nelle premesse della presente, con particolare riferimento ai punti elenco A, B, C, D, E, con relative prescrizioni, laddove riportate;

DI FORMULARE le prescrizioni indicate nelle premesse al punto elenco F, in seguito agli esiti dell'istruttoria dell'ufficio urbanistica;

DI ADOTTARE, ai sensi art.20 comma 1 LR.11/2004, il **“Piano Urbanistico Attuativo (PUA) in variante alla scheda n.17 del Piano Particolareggiato (PP) della zona agricola E2 di tutela - Ambito del “Muson Vecchio”** “ presentato con Prot. 18574 del 04/08/2022, **Pratica n. 22/URB10**, da Toaldo Valerio e Bosello Paola, progettista e procuratore Arch. Beghin Giulia, e successive integrazioni nelle premesse citate, composto dalla seguente documentazione, nel rispetto di tutte le prescrizioni riportate nelle premesse della presente ai punti elenco A, B, C, D, E, F, come sopra specificato:

agli atti con prot. 20215 del 22/08/2022

- 01 TAVOLA 1 - cartografia
- 02 TAVOLA 2 - stato di fatto
- 03 TAVOLA 3 - Stato di progetto
- 04 Indagine filologica
- 05 Relazione paesaggistica
- 06 Relazione tecnica
- 07 Documentazione fotografica
- 08 Relazione geotecnica geologica idrogeologica VCI

agli atti con prot. 20573 del 26/08/2022

- 09 VFSA SCHEDA vers. 33
- 10 VFSA_ALLEGATO_PAT_ESTRATTI
- 11 VINCA ALLEGATO E alla Dgr n. 1400_DICHIARAZIONE
- 12 VINCA RELAZIONE ALLEGATA

Consultabile al link (rif. Sito istituzionale del Comune, Geoportale, Aree tematiche, Urbanistica, PUA, Zona E2 di tutela:

https://www.comunecamposampiero.geoportalepa.it/PUA_VigenteDettagli.aspx?ID=PUA025

precisando che il Piano adottato deve intendersi quello di cui agli elaborati sopra richiamati, nel rispetto di tutte le prescrizioni e/o indicazioni espresse dagli uffici ed enti coinvolti, come in premessa indicate;

DI PRECISARE CHE:

- il Piano Attuativo adottato sarà depositato per la durata di 10 giorni, ai sensi art.20 comma 3 LR. 11/2004;
- dell'avvenuto deposito sarà data notizia mediante avviso pubblicato con le modalità di cui all'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- decorso il periodo di deposito, nei successivi 20 giorni i proprietari degli immobili possono presentare opposizioni mentre chiunque potrà formulare osservazioni sul Piano Urbanistico Attuativo adottato, ai sensi art.20 comma 3 LR. 11/2004;
- la Giunta Comunale si esprimerà sulle osservazioni e opposizioni che perverranno a seguito della procedura di adozione, con apposita deliberazione, ai sensi art.20 comma 4 LR.11/2004;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 comma 4 LR.11/2004, che per la realizzazione dell'intervento edilizio è possibile per l'interessato presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, in alternativa alla richiesta di permesso a costruire, così come previsto dall'art. 23 comma 1 lett. b) del DPR.380/2001, in quanto gli elaborati presentati contengono precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive;

DI DARE ATTO che l'approvazione del PUA è subordinata all'esito della valutazione dell'Autorità Ambientale per la VAS presso la Regione Veneto in merito alla “verifica facilitata di sostenibilità ambientale” di cui alla DGR. 61/2020;

DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 39 comma 1 del D. Lgs 33/2013 la documentazione relativa al provvedimento oggetto del presente atto è pubblicata sul sito internet del Comune di Camposampiero;

DI INCARICARE il funzionario responsabile dell'Area 10 Urbanistica Edilizia Privata Ambiente Patrimonio degli atti conseguenti alla presente deliberazione;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ESAMINATA la proposta di deliberazione

ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della stessa.

Il Responsabile del Servizio
F.to ZAMPIERI MIRKO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ESAMINATA la proposta di deliberazione

ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE della stessa.

Il Responsabile del Servizio
F.to Zampieri Antonietta

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DI DOCUMENTO INFORMATICO

Ai sensi dell'art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n.82/2005 attesto che il presente documento è copia conforme all'originale informatico conservato negli Archivi del Comune di Camposampiero.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Firmato digitalmente
